

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CITTA' DI CODROIPO A.P.S.

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nei termini previsti dall'articolo 6 dello Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto viene effettuata mediante pubblicazione cartacea nella sede dell'Associazione, mediante supporto elettronico ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, oltre che pubblicato ufficialmente sul sito internet dell'Associazione.

Art. 2 Elezioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a 9 (nove) e possono essere eletti membri dello stesso solo gli Associati di cui al successivo articolo 4.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica anche con un numero di membri inferiori a 9 (nove) purché sia garantito il numero minimo previsto dall'articolo 6 comma 3 lettera b) dello Statuto.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali Associati.
2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo in seno all'Assemblea Elettiva.
3. La Commissione può essere composta anche da membri facenti parte del Consiglio Direttivo uscente o da candidati alle elezioni.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante.
2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati, fermo restando il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata. I membri del Collegio dei Revisori possono essere eletti anche tra persone fisiche diverse dagli Associati in funzione delle competenze e professionalità possedute.

3. I Soci minori d'età sono rappresentati da un genitore il quale non può godere dell'elettorato passivo.
4. I Soci minori d'età che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale per essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo cambiando qualifica in Socio Ordinario.
5. Il diritto di elettorato - sia attivo sia passivo – è sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote associative.
6. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato attivo è l'iscrizione regolare al libro dei soci il mese antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva, inteso come i trenta giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
7. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato passivo è l'iscrizione regolare al libro dei soci fino al giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Art. 5 Candidature

1. Ciascun Associato del corpo elettorale (attivo e passivo) (o, per la carica di membro del Collegio dei Revisori, qualunque persona fisica maggiore di anni 18 (diciotto)) può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza degli eventuali requisiti prescritti. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall'Associazione e scaricabili dal sito internet dell'Associazione. Le candidature possono essere presentate anche durante l'Assemblea Elettiva specificando a quale carica si intende concorrere (Consiglio Direttivo – Collegio dei Revisori).
2. La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara, quindi, l'ammissibilità delle medesime entro la data delle elezioni anche durante la seduta dell'Assemblea Elettiva.
3. L'elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato nella sede dove si svolgono le elezioni.
4. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati soci per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.
5. I membri facenti parte del Collegio dei Probiviri sono scelti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo tra personalità distintesi nel campo sociale e della cultura e non necessariamente devono essere soci dell'Associazione.

Art. 6 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti

1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.
2. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che nell'anno di svolgimento delle votazioni risultino formalmente iscritti ed in regola col versamento delle quote associative.

Art. 7 Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno esclusi d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli art. 3, 4, 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Ritiro delle candidature

1. E' ammesso il ritiro delle candidature entro la data prevista dell'Assemblea Elettiva.
2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale anche via email all'indirizzo segreteria@scuolamusicacodroipo.it.

Art. 9 Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Associazione, allegando copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.
2. Ogni rappresentante non può avere più di una delega.

Art. 10 Votazioni

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori avviene mediante votazione segreta. L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore a tre membri che compongono il Consiglio Direttivo da eleggere, non superiore a uno per i membri che compongono il Collegio dei Revisori.
2. Il voto viene espresso barrando la casella in corrispondenza del nominativo prescelto.

3. Le schede di votazione, personali, per delega e per rappresentanza, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirle nell'apposita urna.
4. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea sino allo scrutinio.
5. Prima di procedere alla votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, si procede alla votazione del Collegio dei Probiviri che avviene per alzata di mano della lista dei nomi prescelti dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 5 comma 5.

Art. 11 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
2. L'operazione di scrutinio per l'elezione del Consiglio Direttivo precede l'operazione di scrutinio per l'elezione dei rimanenti componenti del Collegio dei Revisori.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente del Collegio dei Revisori sono eletti in seno ai Collegi stessi durante la prima seduta del Direttivo stesso che verrà fissata dall'Assemblea Generale al termine delle operazioni di scrutinio.
4. Nella prima seduta del Direttivo sono invitati anche i Revisori che dovranno procedere alla nomina del proprio Presidente così come previsto dal precedente comma.
5. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'elezione del Collegio dei Revisori, ad ogni candidato viene assegnato un punto per ogni preferenza scrutinata.
6. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 12 Parità di voti

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all'anzianità anagrafica.

Art. 13 Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 14 Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

Art. 15 Disposizione transitoria

1. In occasione del primo utilizzo del presente Regolamento, tenuto conto della contestualità dell'adozione dello stesso con le elezioni, sono considerate valide e ammissibili le candidature presente con modalità diverse da quelle previste all'articolo 5 comma 1.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Approvato nella seduta dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 30 maggio 2018